



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE MULTISCOPO DI FINANZA AGEVOLATA A COMPARTECIPAZIONE PRIVATA COSTITUITO CON LA DELIBERA DI GIUNTA N. 194 del 13/02/2023

ALLEGATO 5
CAPITOLATO TECNICO

Indice del Capitolato Tecnico

A. Oggetto della procedura aperta	2
B. Contesto di riferimento	2
C. Durata del contratto	3
D. Descrizione del Fondo.....	3
E. Descrizione dell’attività di gestione del Fondo	9
F. Gruppo di lavoro.....	13
G. Remunerazione del Soggetto gestore	14
H. Previsioni finanziarie e budget operativo	16
I. Previsioni per l’utilizzo dei rientri delle risorse FESR.....	17
J. Deposito del Fondo	17
K. Definizioni	18

A. Oggetto della procedura aperta

1. La presente procedura ha per oggetto la selezione di un soggetto idoneo a cui affidare il servizio di gestione del Fondo regionale multiscopo di finanza agevolata a compartecipazione privata istituito con la delibera regionale n. 194

- del 13/02/2023 (di seguito “Fondo di finanza agevolata” o “Fondo”).
2. Il Fondo si configura quale Strumento Finanziario, ex art. 58 del Regolamento (UE) 2021/1060 istituito con risorse pubbliche a valere sulle Priorità 1. Ricerca, Innovazione e Competitività, e 2. Sostenibilità, Decarbonizzazione, Biodiversità e Resilienza del Programma Regionale (PR) FESR Emilia- Romagna 2021 – 2027
 3. Le attività di gestione del Fondo, oggetto della presente procedura, sono descritte nella sezione Descrizione dell’attività di gestione del Fondo del presente Capitolato Tecnico.

B. Contesto di riferimento

1. Il Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni (RDC) prevede la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie dei Fondi SIE per sostenere Strumenti Finanziari, definiti all’articolo 58 del Regolamento stesso, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell’ambito di ogni Priorità del Programma Regionale.
2. La costituzione degli Strumenti Finanziari è subordinata alla redazione di una valutazione ex-ante per gli Strumenti Finanziari che, come previsto dall’articolo 58.3 del Regolamento (UE) 2021/1060, comprende almeno i seguenti elementi: a) l’importo proposto del contributo del Programma a uno strumento finanziaria e l’effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione; b) i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l’eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori; c) il gruppo proposto di destinatari finali; d) il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.
3. L’Autorità di Gestione (di seguito “AdG”) ha elaborato la valutazione ex-ante per gli Strumenti Finanziari del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 e ne ha presentato i risultati al Comitato di Sorveglianza del 29 settembre 2022.
4. In base a tali risultati, è stato costituito con la delibera n. 194 del 13/02/2023 il Fondo di finanza agevolata, con risorse a valere sugli Assi 1 Ricerca, Innovazione e Competitività e 2. Sostenibilità, Decarbonizzazione, Biodiversità e Resilienza del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027.
5. Il Soggetto gestore del Fondo selezionato attraverso la presente procedura, firmerà con l’AdG un Accordo di Finanziamento che fisserà i termini e le condizioni di gestione del Fondo nel rispetto dei criteri di selezione delle imprese previsti nella deliberazione di Giunta regionale n. 194 del 13/02/2023.
6. Le modalità operative di gestione del Fondo saranno descritte nel manuale di gestione del Fondo che sarà redatto dal Soggetto gestore e successivamente approvato con Determinazione Dirigenziale dall’AdG.
7. Il Soggetto gestore allocherà le risorse ai destinatari finali direttamente o attraverso Intermediari finanziari con esso convenzionati attraverso i prodotti finanziari descritti al punto D7 (Descrizione del fondo. **Prodotti finanziari**) del presente Capitolato Tecnico.

8. L'allocazione delle risorse ai destinatari finali sarà regolata da Accordi Operativi tra il Soggetto gestore (o gli intermediari finanziari convenzionati) e i destinatari finali delle risorse.

C. Durata del contratto

1. La validità dell'Accordo di Finanziamento decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2029.
2. A partire dal 01/01/2030 non sarà più erogato alcun finanziamento, ferma restando l'applicazione dell'Accordo di Finanziamento ai finanziamenti ancora in essere alla data di scadenza, fino alla loro definitiva estinzione, anche oltre il termine di validità dell'accordo.

D. Descrizione del Fondo

1. Caratteristiche del Fondo

- D.1.a) Il Fondo di finanza agevolata è costituito quale Strumento Finanziario ex art. 59, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, con le risorse FESR provenienti dalle Priorità 1 e 2 del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027.
- D.1.b) Il Fondo sarà gestito nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- D.1.c) Il Fondo si caratterizza quale fondo finanziario avente una collocazione separata dal patrimonio di vigilanza del soggetto gestore, con destinazione vincolata alle finalità specifiche e con una contabilità totalmente separata da quella del Soggetto gestore in conformità con quanto prevede l'art. 59, comma 9 del Regolamento recante disposizioni comuni (UE) 2021/1060.

2. Finalità

- D.2.a) Il fondo multiscopo è costituito da due sezioni:
- La sezione Crescita, a cui fanno riferimento gli obiettivi e le azioni dell'OP 1 e
 - La sezione Energia, a cui fanno riferimento gli obiettivi e le azioni dell'OP 2;
- D.2.b) Il Fondo è istituito con i seguenti obiettivi:
- Favorire la nascita di nuove imprese e l'imprenditoria femminile (incluso lo sviluppo di nuove imprese femminili) e sostenere la crescita delle piccole imprese con non più di cinque anni di vita.
 - Favorire la crescita delle PMI operanti nei settori della S3;
 - Favorire i processi di efficientamento e riqualificazione energetica delle imprese anche diverse da PMI e dei soggetti giuridici che esercitano attività economica;

- Supportare la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo delle imprese, anche diverse da PMI, e dei soggetti giuridici che esercitano attività economica anche in accompagnamento con gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento e/o adeguamento sismico;
- Sostenere lo sviluppo di comunità energetiche e gli interventi per la circolarità dei processi compresi lo sviluppo di impianti di economia circolare per la transizione ecologica delle imprese.

3. Durata

- D.3.a) Il Fondo sarà attivo dalla data di stipula dell'Accordo di Finanziamento tra il Soggetto gestore e la AdG fino al 31/12/2029.
- D.3.b) Il Periodo di Investimento del Fondo (periodo in cui sarà possibile al Soggetto gestore del Fondo o agli intermediari finanziari con esso convenzionati, firmare Accordi Operativi con i destinatari finali) termina il 31 dicembre 2029.
- D.3.c) A partire dal 01/01/2030 non sarà più erogato alcun finanziamento.
- D.3.d) Al 31/12/2029 resterà valida l'applicazione del contratto ai finanziamenti ancora in essere a quella data e fino alla loro definitiva estinzione.

4. Comitato di indirizzo e coordinamento del Fondo

- D.4.a) La AdG è responsabile della gestione delle risorse e dell'attuazione del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027.
- D.4.b) Al fine di garantire l'allineamento delle attività del Fondo con le priorità del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 il gestore del Fondo si avvarrà del supporto del Comitato di Indirizzo e di Coordinamento.
- D.4.c) Il Comitato sarà composto da membri nominati dalla AdG.
- D.4.d) Il Comitato si riunirà con il Soggetto gestore con cadenza periodica.
- D.4.e) I compiti del Comitato sono di seguito elencati:
 - D.4.e.i. Fornire indicazioni in merito all'eleggibilità delle iniziative al PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027, in caso di dubbi espressi dal Soggetto gestore del Fondo;
 - D.4.e.ii. Autorizzare o respingere eventuali richieste di variazione alla Strategia di Investimento avanzate dal Soggetto gestore del Fondo;
 - D.4.e.iii. Discutere con il Soggetto gestore del Fondo eventuali variazioni dell'Accordo di Finanziamento;
 - D.4.e.iv. Ogni altra questione si renda opportuno trattare riguardo l'applicazione dell'Accordo di finanziamento.

5. Dotazione finanziaria

D.5.a) Il Fondo di finanza agevolata è costituito con una dotazione iniziale pari a 51.486.452,09 euro a valere sulle risorse del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 (Quota Pubblica iniziale), suddivisi in due comparti:

Comparti	Dotazione finanziaria (Quota Pubblica Iniziale) in euro
Crescita (Priorità 1 – Ricerca, Innovazione e Competitività)	17.597.664,11
Green-ER Priorità 2 - Sostenibilità, Decarbonizzazione, Biodiversità e Resilienza	33.888.787,98

- D.5.b) Per ciascun progetto, il soggetto gestore o gli intermediari finanziari convenzionati con esso metteranno a disposizione risorse integrative delle risorse FESR per un importo minimo del 25% aumentabile fino al 30% del totale finanziamento, nel rispetto del principio del pari passu.
- D.5.c) Il Fondo pubblico, successivamente allo stanziamento iniziale, potrebbe essere incrementato con ulteriori risorse regionali e/o a valere sul PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027, fino ad un valore pari al 150% della Quota Pubblica Iniziale. In questo caso anche la commissione di gestione verrà incrementata come definito al punto G 5.
- D.5.d) In caso di incremento successivo allo stanziamento di dotazione iniziale, il Soggetto gestore dovrà integrare il Fondo con risorse proprie. Per ciascun progetto, il soggetto gestore o gli intermediari finanziari convenzionati con esso metteranno a disposizione risorse integrative delle risorse Fesr per un importo minimo del 25% aumentabile fino al 30% del totale finanziamento.
- D.5.e) La Quota Pubblica del Fondo non può essere utilizzata dal Soggetto gestore nell'interesse proprio e costituisce un patrimonio autonomo e distinto, a tutti gli effetti, da quello del soggetto gestore medesimo nonché da qualsiasi altro patrimonio da questi gestito. Non sono pertanto ammesse azioni sulla dotazione del Fondo da parte dei creditori del soggetto gestore o nell'interesse dello stesso, né eventuali azioni da parte dei creditori della banca depositaria o nell'interesse della stessa.
- D.5.f) La mancata allocazione del 100% della dotazione iniziale del Fondo entro 5 anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento potrà comportare la risoluzione dell'Accordo di Finanziamento, salvo diversamente accordato dall'Autorità di Gestione. In questo caso, le risorse del Fondo non impiegate in operazioni di finanziamento, nonché quelle rimborsate dai destinatari finali al Fondo di finanza agevolata dovranno essere restituite all'Autorità di Gestione, secondo le modalità comunicate

dal dirigente competente.

6. Strategia di investimento

- D.6.a) Il Fondo di finanza agevolata sostiene interventi su tutto il territorio regionale, in linea con le indicazioni del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027.
- D.6.b) Il Fondo interviene per sostenere investimenti non ancora iniziati alla data di presentazione della domanda di finanziamento al Fondo. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per i quali sono già state sostenute, al momento di presentazione della domanda, spese per la preparazione e il supporto tecnico del progetto di investimento (Spese Tecniche).
- D.6.c) Il Fondo investe negli interventi ammissibili individuati nell'ambito delle Azioni del Programma in cui è previsto il ricorso al Fondo di finanza agevolata, in linea con gli obiettivi specifici in cui si inquadrano le singole Azioni:

D.6.c.i. Comparto Crescita:

Il Fondo finanzia interventi in linea con l'obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi".

A titolo puramente esemplificativo potranno essere finanziate le seguenti tipologie di interventi:

- investimenti in innovazione produttiva e di servizio, sviluppo organizzativo, messa a punto dei prodotti e servizi da parte di piccole imprese che presentino potenzialità concrete di sviluppo, consolidamento e creazione di nuova occupazione sulla base di piano industriali, prioritariamente negli ambiti della S3, anche attraverso percorsi di rete;
- introduzione e uso efficace nelle piccole imprese di strumenti ICT nelle forme di servizi e soluzioni avanzate con acquisti customizzati di software e tecnologie innovative per la manifattura digitale.

I destinatari finali del comparto Crescita sono rappresentati dalle piccole imprese in forma singola o associata, che siano nate in un periodo non antecedente ai 5 anni dalla presentazione della domanda di finanziamento al Fondo.

D.6.c.ii. Comparto GreenER

Il Fondo finanzia interventi in linea con diversi obiettivi specifici del Programma Regionale di seguito indicati e tutti previsti nell'ambito dell'obiettivo di policy/strategico 2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio":

2.1 *"Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra"*;

2.2. *"Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti"*;

2.4 *"Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici"*;

2.6 *"Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse"*

A titolo puramente esemplificativo potranno essere finanziati interventi volti alla riduzione dei consumi energetici ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per l'autoconsumo delle imprese, interventi di miglioramento ed adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici negli edifici pubblici e nelle imprese, interventi di sostegno ad infrastrutture, tecnologie e macchinari per il riciclo degli scarti di lavorazione industriali e investimenti in processi e tecnologie innovative che consentano il riciclaggio degli scarti di precedenti lavorazioni per ottenere nuovi prodotti anche in sinergia con le misure previste nella Priorità 1 del Programma Regionale.

Nell'ambito delle iniziative di riqualificazione energetica, il sostegno agli interventi sarà assicurato esclusivamente alle iniziative che abbiano effettuato una diagnosi energetica in conformità alle norme vigenti attraverso la quale siano stati individuati gli interventi da realizzare. In tale contesto saranno ritenuti prioritari gli interventi che prevedono la realizzazione di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici, interventi che abbiano istituito o intendano istituire un sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001 e che prevedano la figura dell'Energy Manager o dell'Esperto in gestione dell'Energia. Nell'ambito degli interventi a supporto dell'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese saranno ritenute prioritarie le iniziative in grado di condividere con altre imprese infrastrutture e impianti al fine di aumentare la sostenibilità delle produzioni, mettendo in pratica i principi della simbiosi industriale e dell'economia circolare.

I destinatari finali del Comparto GreenER sono rappresentati dalle imprese, in forma singola o associata ai sensi dell'art. 5, par.fo 2 lett. c) del Reg.to FESR 2021/1058, soggetti giuridici

che esercitano attività economiche (compresi professionisti e soggetti iscritti al REA), società d'area, soggetti gestori di aree produttive, partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, grandi imprese in virtù del rilievo che hanno nel processo di transizione ecologica ed energetica regionale, Comunità energetiche con composizione mista pubblico-privato ed Enti locali e aziende che erogano servizi pubblici economici.

7. Prodotti finanziari

- D.7.a) Il Fondo interviene concedendo, tramite il Soggetto gestore o tramite intermediari finanziari convenzionati con esso, nuovi finanziamenti chirografari a tassi agevolati con provvista mista derivante in parte dalla quota pubblica e in parte dalla quota privata, come indicato al successivo punto. Il soggetto gestore potrà prevedere l'offerta di ulteriori servizi finanziari a favore delle imprese.
- D.7.b) L'agevolazione è determinata da:
- D.7.b.i. un tasso di interesse pari a 0 sulla parte di finanziamento a valere sulla quota pubblica del Fondo;
 - D.7.b.ii. un tasso sulla parte di quota privata risultante dallo spread sull'EURIBOR 6 mesi m.m.p. indicato nell'Offerta Tecnica. Pertanto, l'onere effettivo degli interessi a carico dell'impresa beneficiaria corrisponderà alla media ponderata fra i due tassi.
- D.7.c) La durata del periodo di ammortamento è compresa tra un minimo di 18 mesi e 1 giorno e un massimo di otto anni (incluso eventuale periodo di pre-ammortamento di massimo 18 mesi).
- D.7.d) L'importo indicativo dei finanziamenti allocati è così definito:
- D.7.d.i. Comparto Crescita: compreso tra 20.000 e 500.000 euro;
 - D.7.d.ii. Comparto Green-ER: compreso tra 25.000 e 1.000.000 euro.
- D.7.e) È prevista la possibilità, previo accordo con l'AdG, di rimodulare tali importi e la dotazione dei comparti del Fondo in caso di riscontro di maggiore domanda in uno dei comparti rispetto a quanto definito in fase iniziale.
- D.7.f) Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo complessivo dell'investimento.
- D.7.g) Per ciascun progetto, il soggetto gestore o gli intermediari finanziari convenzionati con esso metteranno a disposizione risorse integrative delle risorse FESR per un importo minimo del 25% aumentabile fino al 30% del totale finanziamento, nel rispetto del principio del pari passu.

- D.7.h) Le garanzie chirografarie eventualmente richieste per ogni singolo finanziamento copriranno proporzionalmente la parte pubblica e la parte privata. In caso di irregolarità nella restituzione, il fornitore della provvista privata è responsabile in solido con il gestore della parte di risorse pubbliche non restituita, nella medesima misura garantita alla parte privata.
- D.7.i) Esclusivamente per i finanziamenti attivati nell'ambito del Comparto Crescita, azione 1.3.6 "Sostegno all'imprenditoria femminile e allo sviluppo di nuove imprese femminili", le risorse pubbliche saranno pari all'80% del finanziamento.
- D.7.j) Esclusivamente per i finanziamenti attivati nell'ambito del Comparto GreenER, il Fondo può finanziare un contributo a fondo perduto per il rimborso delle spese tecniche (audit energetici, predisposizione di business plan, ecc.) sostenute per la preparazione e il supporto tecnico del progetto di investimento ammesso a finanziamento dal destinatario finale ma anche per lo svolgimento di lavori strutturali funzionali all'intervento di efficientamento energetico (a titolo puramente esemplificativo si cita l'idoneità dei tetti alla predisposizione di pannelli fotovoltaici, la rimozione eternit dai tetti,...). L'importo massimo di tale contributo non può essere superiore al 12,5% della quota pubblica del finanziamento richiesto, in conformità alla normativa prevista per gli aiuti di stato.
- D.7.k) Gli investimenti supportati con il Fondo possono essere ammissibili a ricevere ulteriori contributi a fondo perduto (da risorse Europee, Nazionale, Regionali) seguendo le procedure specifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, inclusa quella sugli aiuti di Stato.

8. Regime di aiuto

- D.8.a) L'aiuto insito nei finanziamenti oggetto del Fondo multiscopo di finanza agevolata sarà concesso ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 o del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- D.8.b) Il gestore del Fondo è responsabile della raccolta e mantenimento delle dichiarazioni presentate dalle imprese ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 o del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dai successivi regolamenti vigenti tempo per tempo, comprese le informazioni necessarie per adempiere alle rilevazioni SARI, L. 266/1997 etc.
- D.8.c) L'importo dell'aiuto sarà calcolato al momento della concessione del finanziamento quale differenza tra il tasso di interesse praticato sul mercato (da considerarsi pari al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea, in vigore al momento della concessione del finanziamento, conformemente alla Comunicazione CE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di

attualizzazione 2008/C 14/02) e il tasso nominale ottenuto dall'impresa sulla parte di mutuo finanziata attraverso il Fondo di finanza agevolata, anche tenendo in considerazione ulteriori contributi a fondo perduto ottenuti per lo stesso investimento.

- D.8.d) La AdG comunicherà al gestore i regimi di aiuto da applicare e le relative regole sulla cumulabilità, disposizioni applicative per il corretto trattamento degli aiuti ai sensi di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, nonché indicazioni di supporto per l'espletamento delle fasi di competenza in qualità di soggetto concedente. Al Soggetto Gestore spetterà la gestione degli adempimenti di verifica e registrazione collegati alla normativa in tema di aiuti di stato sia in fase di concessione (es. verifica che i soggetti che presentano domanda di finanziamento abbiano i requisiti per ottenere l'aiuto) sia prima dell'erogazione del prestito agevolato. Il gestore del Fondo sarà, inoltre, responsabile della consultazione e corretta alimentazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA), in linea con le tempistiche previste dalla normativa nazionale in tema di aiuti di Stato e di rendere tracciabili, trasparenti e verificabili tali attività.

E. Descrizione dell'attività di gestione del Fondo

1. Il Soggetto gestore è responsabile della corretta gestione del Fondo e di tutti gli adempimenti connessi. Esso dovrà, in conformità con quanto stabilito dal PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027, dai Regolamenti (UE) 2021/1060, 480/2014, 821/2014 (alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento Ref. Ares (2014)2195942 - 02/07/2014 "*Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 - A short reference guide for Managing Authorities*" e delle linee guida comunitarie contenute nei seguenti documenti EGESIF: 14 0040-1, 15-0012-02, 15-0015-01, 15-031-01 e 15-0006-01), dalla normativa italiana di riferimento, nella gestione del Fondo di finanza agevolata, svolgere le seguenti attività:

E.1.a) Promozione e comunicazione (da svolgere durante tutta la durata del Periodo di Investimento)

E.1.a.i. promozione del Fondo in tutto il territorio regionale da svolgere in raccordo con la Strategia di comunicazione del PR FESR Emilia – Romagna 2021-2027 ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060. In particolare l'attività dovrà prevedere l'utilizzo dei media e degli strumenti di comunicazione e informazione più innovativi e adeguati a rendere conoscibile lo strumento ai potenziali beneficiari. L'attività comprende, inoltre, la predisposizione e l'utilizzo di un nome e di un logo identificativo del Fondo di finanza agevolata; In particolare il Soggetto gestore dovrà rispettare gli obblighi a suo carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.

1. Come indicato al punto 2 dell'art. 50 del Regolamento (Ue) 2021/1060, per gli strumenti finanziari, il beneficiario, ovvero il gestore, deve provvedere, mediante clausole contrattuali, a indicare le responsabilità di comunicazione in capo ai destinatari finali, specificate al punto 6. In quanto beneficiario, il gestore degli strumenti finanziari è tenuto a rispettare gli obblighi di comunicazione analogamente a tutti gli altri beneficiari.

2. In particolare, hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 47, 49, 50, Allegato IX), svolgendo le seguenti azioni:

- esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster in formato A3 o superiore, oppure un display elettronico di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;

- fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;

- inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.

La Regione Emilia-Romagna fornisce assistenza nel rispetto degli obblighi di comunicazione e visibilità attraverso lo Sportello Imprese, contattabile tramite mail: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it oppure tramite contatto telefonico al numero 848 800 258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.

Si raccomanda la consultazione delle linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari (in questo caso, i gestori), scaricabili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;

3. Se il gestore non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione del Programma ha la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, con una riduzione fino al 3% dell'importo

contrattuale, secondo i criteri da essa stabiliti.

4. Ai gestori può essere richiesto, dall’Autorità di gestione del Programma, di mettere i materiali di comunicazione sui progetti finanziati a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell’Unione europea, concedendo alla Ue una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all’Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021:

- uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell’Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
- riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;
- comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l’uso di tutti i mezzi di comunicazione;
- distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
- conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;
- sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

5. Ai fini della trasparenza, si informano i gestori che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, l’accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi ai destinatari e al progetto cofinanziato. L’elenco dei dati è riportato all’Articolo 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

6. I destinatari finali, ovvero coloro che usufruiscono degli strumenti finanziari, sono tenuti a rispettare gli obblighi di comunicazione nelle citate Linee guida <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>.

E.1.a.ii. attività di ricerca di opportunità di investimento e interventi ammissibili al finanziamento del Fondo di finanza agevolata.

E.1.a.iii. entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento, disponibilità di riferimenti territoriali per provincia in Emilia-Romagna che possano fornire informazioni e ricevere le domande di finanziamento.

E.1.b) Redazione del manuale di gestione del Fondo (da concludere entro 3 mesi

dalla sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento- che verrà approvato con Determinazione Dirigenziale dall’AdG) e che dovrà contenere i seguenti elementi:

- E.1.b.i. definizione delle modalità e delle procedure di presentazione delle domande di finanziamento;
- E.1.b.ii. definizione delle modalità e dei tempi di istruttoria, valutazione ed ammissione delle domande presentate in relazione alle caratteristiche del proponente e dei progetti di investimento, in coerenza alla metodologia e criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 29/09/2022, o successivi aggiornamenti;
- E.1.b.iii. Esplicitazione delle fasi di progetto in cui vige per il Gestore l'obbligo di verifica del DURC dell'impresa richiedente il finanziamento (es. in fase di istruttoria della domanda, prima dell'erogazione del finanziamento ...);
- E.1.b.iv. Definizione delle modalità di effettuazione delle attività di verifica e controllo dei progetti finanziati e delle modalità di gestione degli esiti;
- E.1.b.v. Definizione di modalità e tempistiche da adottare in presenza di variazioni della domanda iniziale di progetto;
- E.1.b.vi. Definizione delle tempistiche a disposizione del Gestore ai fini della verifica delle rendicontazioni presentate;
- E.1.b.vii. Indicazione di modalità e tempistiche entro cui risulta possibile inviare richieste di proroga del termine ultimo di realizzazione del progetto (adeguatamente motivate) e entro cui le stesse possono essere concesse dal Gestore;
- E.1.b.viii. Definizione delle modalità utilizzate per la gestione di eventuali solleciti conseguenti al mancato rispetto delle scadenze di rendicontazione
- E.1.b.ix. Indicazione delle tempistiche che disciplinano avvio e gestione dei procedimenti di revoca del finanziamento
- E.1.b.x. Definizione delle modalità di trattamento di eventuali anomalie rilevate (es. sofferenze, incagli, ritardi negli investimenti, ecc...) e di procedure e responsabilità previste in presenza di irregolarità commesse dai percettori finali compresi i casi in cui si dovesse configurare la necessità di iscrizione a ruolo di eventuali posizioni debitorie
- E.1.b.xi. Indicazione di modalità e/o procedure previste al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di assenza di conflitto di interesse per il personale incaricato dal

Soggetto Gestore allo svolgimento dell'attività di istruttoria e controllo;

- E.1.b.xii. Definizione di termini e condizioni per garantire che, mediante accordi contrattuali, i destinatari finali adempiano agli obblighi in materia di comunicazione e pubblicità del sostegno fornito dai fondi in conformità con quanto previsto dalla Legge 124/2017 e dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera c) del RDC, dalle altre disposizioni dell'articolo 50 e dall'allegato IX del RDC (“*esposizione di targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico in cui compare l'emblema dell'Unione ...*”);
- E.1.b.xiii. Adeguate piste di controllo, come previste dall'allegato XIII dell'RDC, che traccino i flussi procedurali connessi alla gestione di tutto l'iter dei progetti agevolati, dalla domanda inviata dai percettori finali, all'erogazione del prestito, alla gestione dei rientri, comprese procedure e responsabilità nel caso di irregolarità commesse dai percettori finali e il processo relativo alla rendicontazione dei costi ammissibili al Soggetto Gestore, e conservate conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 82 RDC;
- E.1.b.xiv. Modulistica e strumentazione di verifica (c.d. *check list*) su cui tracciare lo svolgimento dei controlli in fase di istruttoria, erogazione, rendicontazione e controllo in loco;
- E.1.b.xv. Definizione delle modalità di contabilizzazione degli interessi e altre plusvalenze maturate imputabili al sostegno dei fondi e previsione di opportune disposizioni disciplinanti eventuali perdite registrate dalla giacenza dei fondi trasferiti;
- E.1.b.xvi. Organizzazione del gruppo di lavoro del Soggetto Gestore e modalità di governance del gruppo in linea con quanto già previsto in fase di Capitolato tecnico;
- E.1.c) Gestione contabile del Fondo strutturata al fine di garantire la tracciabilità dei trasferimenti delle dotazioni regionali al Soggetto Gestore, l'avanzamento delle risorse per singolo Comparto del Fondo ed il trasferimento delle risorse ai singoli percettori finali.
- E.1.d) Controllo, monitoraggio e reportistica (per tutto il Periodo di Investimento, salvo ove diversamente specificato):
 - E.1.d.i. attività di monitoraggio dei crediti allocati;
 - E.1.d.ii. attività di verifica e controllo dei progetti finanziati, in particolare relativamente alla corrispondenza tra l'investimento previsto e quello realizzato;
 - E.1.d.iii. predisposizione di report informativi e altra

documentazione da trasmettere alla Regione contenenti i dati necessari al monitoraggio di cui al successivo punto e alla certificazione delle operazioni finanziate alla Commissione europea. La predisposizione della documentazione a supporto del processo di certificazione della spesa sarà acquisita dall'Autorità di Gestione nell'ambito delle verifiche amministrative precedenti all'invio della proposta di certificazione contenente spese per contributi del Programma erogati allo strumento finanziario. Il format dovrà riportare l'elenco dei progetti proposti in certificazione ed una serie di altre informazioni utili a garantire la correttezza della spesa proposta in certificazione nonché eventuali irregolarità rilevate.

E.1.d.iv. Descrizione dell'attività di gestione del Fondo. Report sull'attuazione del Fondo di finanza agevolata da prodursi durante il periodo di investimento del Fondo e fino alla scadenza dell'Accordo di Finanziamento, strutturato in modo da garantire la corretta registrazione e conservazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione in linea con le previsioni contenute nell'Allegato XVII del RDC. L'articolazione dei dati di attuazione e gestione del Fondo contenuta nel report dovrà supportare la trasmissione alla Commissione da parte dell'Autorità di Gestione dei dati relativi agli strumenti finanziari come previsto dall'articolo 42, paragrafo 3 del Regolamento 2021/1060 e la corretta alimentazione del Sistema Nazionale di monitoraggio dei Fondi (SNM).

E.1.e) Rendicontazione:

E.1.e.i. attività di rendicontazione dell'attività del Fondo di finanza agevolata all'AdG, compresa la rendicontazione delle spese connesse per le attività di propria competenza;

E.1.e.ii. attività di raccolta e mantenimento della documentazione prevista nell'Accordo di Finanziamento come indicata all'Allegato X del RDC, inclusi i giustificativi che comprovano il sostegno versato dal Fondo ai destinatari finali, i documenti necessari per garantire una pista di controllo chiara ai sensi dell'art. 69, comma 6 e dell'Allegato XIII del Regolamento (UE) 2021/1060 e le dichiarazioni relative al rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato;

E.1.f) Attivazione di un sistema di gestione informatica del Fondo

E.1.f.i. Predisposizione di un'area web di gestione del Fondo con parte pubblica e sezione intranet per operatori abilitati. L'area, oltre a fungere da portale per la presentazione delle domande di finanziamento, deve consentire di svolgere le attività di istruttoria e valutazione nonché di archiviare digitalmente la documentazione inerente l'operazione finanziata consentendo

una gestione trasparente e documentabile del ciclo di vita del progetto (a partire dalla decisione di concessione del finanziamento deliberata dal Comitato di valutazione, eventuali altre decisioni deliberate lungo l'arco di vita del progetto approvate dal Comitato stesso, documentazione riguardante eventuali variazioni progettuali, giustificativi di spesa presentati a rendicontazione dai percettori finali) e lo svolgimento delle verifiche di competenza da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit. L'articolazione del gestionale del fondo e la documentazione in esso presente dovranno consentire di individuare la tipologia di finanziamento concesso (prestito agevolato e fondo perduto se previsto), lo strumento di aiuto applicato, una rapida ricognizione dello stato procedurale delle operazioni finanziate dal Fondo (istruttoria, concessione, attuazione, rendicontazione) e la tracciabilità delle operazioni finanziate ed inserite nel processo di certificazione della spesa alla Commissione europea. Il set minimo di informazioni e la documentazione da prevedere sul gestionale sarà oggetto di una più puntuale definizione nell'ambito di successivi accordi amministrativi che verranno sottoscritti tra le parti. Il gestore dovrà inoltre fornire all'Autorità di Gestione, che deve registrare e conservare elettronicamente, un set di dati relativi a ciascuna operazione finanziata conformemente con le previsioni dell'Allegato XVII del RDC comprese le operazioni di strumenti finanziari.

E.1.g) Verifiche di gestione

- E.1.g.i. Realizzazione di controlli in loco sui percettori finali, a campione, preceduta dalla predisposizione di un'apposita metodologia di campionamento da svolgersi in conformità con le previsioni regolamentari previste in tema di verifiche di gestione e dalla predisposizione di apposita strumentazione di controllo (c.d. *check list*) da utilizzare in fase di controllo che tracci in modo trasparente la valutazione svolta dal Gestore.
- E.1.g.ii. *check list* di erogazione e rendicontazione compilate dal Soggetto Gestore che segnalino gli eventuali importi ritenuti non ammissibili, al fine di tracciare in modo trasparente la valutazione svolta dal Gestore e la verifica del raggiungimento della percentuale minima di rendicontazione.
- E.1.g.iii. Ove applicabile, le attività relative al sostegno allocato in forma di fondo perduto dovranno essere rendicontate separatamente dal resto delle attività;
- E.1.g.iv. Accettazione delle prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario in conformità dell'articolo 82

del RDC, le prescrizioni di tenuta di una contabilità separata per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 58, paragrafo 6 RDC, ove applicabile, e l'accettazione delle disposizioni e delle prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle Autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, al fine di garantire una pista di controllo chiara (cfr. Allegato X RDC, lett. e)

- E.1.h) divieto di intrattenere rapporti commerciali con entità aventi sede in territori le cui giurisdizioni non agiscono in cooperazione con l'UE in materia di applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale e trasposizione di tali obblighi nei contratti conclusi con gli intermediari finanziari selezionati;
 - E.1.i) in caso di attivazione di una sezione di microfinanza il Gestore è tenuto a mettere in atto le azioni di accompagnamento ritenute coerenti alla misura.
 - E.1.j) Ogni altra attività ritenuta utile e opportuna dalla Regione Emilia-Romagna ai fini dell'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato Tecnico.
2. Il Soggetto gestore o gli intermediari finanziari convenzionati con esso sono inoltre responsabili della gestione operativa del Fondo. Pertanto, dovranno svolgere le seguenti attività:
- E.2.a) per tutto il Periodo di Investimento:
 - E.2.a.i. attività di istruttoria, valutazione ed ammissione delle domande pervenute;
 - E.2.a.ii. calcolo dell'aiuto di stato conformemente alle modalità indicate al punto D 8 Descrizione del Fondo, Regime di aiuto del presente Capitolato Tecnico per ogni singolo finanziamento concesso e comunicazione alla Regione ed all'impresa interessata;
 - E.2.a.iii. attività di concessione del credito ai progetti ammessi a finanziamento;
 - E.2.a.iv. attività di gestione dei crediti allocati.
 - E.2.b) per tutta la durata dell'Accordo di Finanziamento e dei singoli accordi operativi:
 - E.2.b.i. attività di incasso alle scadenze delle rate dei crediti allocati e di reimpiego delle risorse;
 - E.2.b.ii. attività di recupero conseguenti agli esiti dei controlli in coerenza con l'oggetto del finanziamento concesso o da sofferenze o insolvenze del beneficiario e attività di reporting al Comitato di indirizzo e coordinamento del Fondo in merito alle situazioni di ritardi, revoche, azioni di recupero intraprese fino alla dichiarazione di inesigibilità del credito.

3. Il soggetto gestore è tenuto a presentare all'AdG relazioni di avanzamento periodico del Fondo di finanza agevolata specifiche per le diverse fasi di vita del Fondo. Le relazioni periodiche conterranno i dati necessari a monitorare le operazioni finanziate e, più in generale, l'andamento del Fondo e l'utilizzo delle risorse in dotazione ai singoli Comparti e saranno strutturate in modo da consentire il rispetto delle previsioni contenute all'articolo 42 del Regolamento (UE) 2021/1060 in tema di trasmissione di dati da parte dell'Autorità di Gestione alla Commissione europea. Più nel dettaglio,

E.3.a) Per tutto il Periodo di Investimento (dalla sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento fino al 31/12/2029), il Soggetto gestore predisporrà un report relativo all'attuazione del Fondo di finanza agevolata su base semestrale suddiviso per singolo Comparto che conterrà le informazioni riportate di seguito comprensive anche dei dati previsti dall'art. 42, paragrafo 3 del RDC per gli strumenti finanziari e nell'Allegato VII del RDC, tabella 12 Il report dovrà essere inviato alla Amministrazione entro 30 giorni dalla data di scadenza del semestre di riferimento. Il semestre di riferimento si considera da gennaio a giugno e da luglio a dicembre di ogni anno. Nell'ambito della relazione semestrale verrà, inoltre, prodotto un apposito prospetto analitico di sintesi delle informazioni richieste dal Capitolato e potranno essere riportati eventuali elementi quantitativi aggiuntivi che dovessero emergere nel corso dell'attuazione dello strumento finanziario utili al fine di rendicontare lo stato di avanzamento e l'eventuale scostamento rispetto alle pianificazioni concordate.

E.3.a.i. Un executive summary che riporti la sintesi delle informazioni principali;

E.3.a.ii. La descrizione attività svolte nel periodo di riferimento;

E.3.a.iii. Le informazioni circa la compliance con i Regolamenti comunitari pertinenti;

E.3.a.iv. Le attività di informazione e promozione svolte;

E.3.a.v. I progressi nell'implementazione rispetto a quanto previsto nell'accordo di finanziamento:

E.3.a.v.a. l'importo complessivo e per comparti del sostegno allocato ai destinatari finali;

E.3.a.v.b. per il comparto Energia: la ripartizione tra l'importo allocato in forma di finanziamento e l'importo allocato a fondo perduto;

E.3.a.v.c. l'importo complessivo e per comparti di eventuali sofferenze e incagli;

E.3.a.v.d. gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno delle risorse FESR al Fondo multiscopo di

finanza agevolata;

E.3.a.v.e. l'importo complessivo e per comparti delle risorse rimborsate al Fondo multiscopo di finanza agevolata a fronte degli investimenti effettuati;

E.3.a.v.f. i progressi compiuti nel raggiungimento dell'effetto moltiplicatore atteso degli investimenti effettuati dal Fondo e il valore degli investimenti;

E.3.a.v.g. il contributo del Fondo alla realizzazione degli indicatori delle priorità di investimento interessate;

E.3.a.v.h. eventuali scostamenti rispetto ai tempi prefissati per il raggiungimento degli obiettivi per l'allocazione dei fondi e la strategia da adottare in merito;

E.3.a.vi. Le previsioni di investimento per il periodo successivo;

E.3.a.vii. L'implementazione rispetto agli indicatori di risultato del Fondo;

E.3.a.viii. Le informazioni relative ai prestiti allocati in regime di aiuto;

E.3.a.ix. Le informazioni su monitoraggio e controllo;

E.3.a.x. Le informazioni sulle eventuali irregolarità riscontrate e sulle azioni poste in essere per il loro trattamento.

E.3.a.xi. i dati indicati di seguito conformemente al modello riportato nell'Allegato VII del RDC, tabella 12.

E.3.b) Per tutto il Periodo di Investimento, il Soggetto gestore predisporrà inoltre, su richiesta della AdG, dei report trimestrali sintetici sull'andamento del Fondo, che riportino le variazioni rilevanti in termini di avanzamento finanziario complessivo (importo complessivo allocato ai destinatari finali, stato dei singoli finanziamenti e relative allocazioni) del Fondo. Il report dovrà essere inviato alla Amministrazione entro 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre di riferimento. Il trimestre di riferimento si considera da gennaio a marzo, da aprile a giugno, da luglio a settembre e da ottobre a dicembre di ogni anno.

E.3.c) Per tutto il periodo di investimento il soggetto gestore predisporrà un data base annuale, su indicazione della Regione, con i dati necessari agli adempimenti relativi alla rilevazione SARI e alla Legge 266/97.

E.3.d) Dal termine del Periodo di Investimento fino alla scadenza dell'Accordo di Finanziamento, il Soggetto gestore produrrà report semestrali. Il report dovrà essere inviato all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di scadenza del semestre di riferimento. Il semestre di riferimento si

considera da gennaio a giugno e da luglio a dicembre di ogni anno. Il report semestrale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

E.3.d.i. l'importo complessivo e per comparti delle risorse rimborsate al Fondo multiscopo di finanza agevolata a fronte degli investimenti effettuati, nonché la scomposizione per singola posizione;

E.3.d.ii. l'importo complessivo e per comparti di eventuali sofferenze e incagli, nonché la scomposizione per singola posizione.

E.3.e) Durante il periodo di investimento e per tutta la durata di ammortamento dei mutui, il gestore è tenuto a fornire con periodicità semestrale la previsione e il monitoraggio ex post degli ammortamenti per singola posizione. In via esemplificativa e non esaustiva il gestore dovrà comunicare i seguenti dati: capitale da rimborsare, rate pagate e data del pagamento, stato del pagamento (in bonis, in ritardo, sofferenza) etc., nelle modalità specifiche che verranno concordate.

F. Gruppo di lavoro

1. Il Soggetto gestore metterà a disposizione della AdD un gruppo di lavoro dedicato alla gestione del Fondo.
 - F.2.a) Project management;
 - F.2.b) Selezione e valutazione di imprese, di valutazione di business plan e di selezione e valutazione di progetti industriali;
 - F.2.c) Efficienza energetica e/o energia rinnovabile;
 - F.2.d) Meccanismi di gestione contabile, monitoraggio e rendicontazione dei fondi SIE;
 - F.2.e) Aiuti di Stato;
 - F.2.f) Gestione di fondi agevolati similari.
3. Il gruppo di lavoro dedicato dovrà essere composto almeno dalle seguenti figure professionali:
 - F.3.a) 1 responsabile di progetto con esperienza di almeno 15 anni;
 - F.3.b) 1 esperto senior con esperienza di almeno 7 anni;
 - F.3.c) 1 esperto con esperienza di almeno 5 anni;

F.3.d) 2 esperti junior con esperienza di almeno 3 anni.

4. Ogni esperto potrà coprire anche più di un'area professionale, il gruppo nel suo complesso dovrà coprire tutti gli ambiti professionali indicati al punto 2 lettera F.

G. Remunerazione del Soggetto gestore

1. Il soggetto gestore avrà diritto a percepire una Commissione di Gestione dipendente esclusivamente dalla performance in conformità con quanto prevede l'art. 68, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 e a titolo di remunerazione per l'attività svolta.
2. Il soggetto gestore non potrà richiedere ai beneficiari alcuna remunerazione per il servizio di prestito relativo ai progetti finanziati.
3. La remunerazione basata sui risultati della gestione sarà calcolata come percentuale della Quota pubblica delle risorse conferite dal PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 ed allocate ai destinatari finali. Per allocazione si intende la sottoscrizione di accordi operativi. La commissione di gestione verrà calcolata in quote annuali suddivise in ratei mensili, a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo operativo. Si precisa che, qualora gli accordi operativi non si trasformino in erogazioni entro 12 mesi, questi verranno scomputati dal calcolo degli obiettivi raggiunti e anche delle commissioni di gestione maturate.
4. I limiti per la commissione sono così stabiliti:
 - G.4.a) una percentuale massima all'anno per la quota obiettivi (al netto di IVA) calcolata sulla base dell'ammontare di risorse allocate (per risorse allocate si intendono risorse per le quali è stato sottoscritto un Accordo Operativo) ai destinatari finali nell'anno secondo il seguente schema:

Anno	Ammontare massimo del Fondo versato	Valore massimo della quota obiettivi
1°	16.129.032,82	0,75%
2°	51.486.452,09	0,75%
3°	51.486.452,09	0,75%
4°	51.486.452,09	0,70%
5°	51.486.452,09	0,70%
6°	51.486.452,09	0,70%
7°	51.486.452,09	0,65%

5. L'ammontare massimo complessivo della Commissione di Gestione per l'intera durata del contratto non può essere superiore a euro 2.309.141,96 IVA esclusa (base d'asta) e comunque non superiore a quanto offerto in gara. L'importo è riferito alla remunerazione del Soggetto gestore per le attività svolte per tutta la durata dell'Accordo di Finanziamento (fino al 31/12/2029) e verrà riconosciuto in 7 quote annuali, di cui l'ultima nel 2029. La

suddivisione in quote annuali ed il conseguente riconoscimento al Gestore è da rivedere in funzione di quando decorre l'operatività del Fondo.

6. La percentuale di sconto offerta in sede di gara sarà applicata sulla sola quota obiettivi di cui al punto G.4.a) del capitolato ed articolata sulle diverse annualità nell'Accordo di Finanziamento al fine di determinare l'ammontare della Commissione di gestione massima da elargire al fornitore. La tempistica di trasferimento delle Commissioni al gestore sarà coerente con i limiti delle disponibilità di bilancio.
7. Come indicato al punto D.5.c, il Fondo pubblico potrebbe essere incrementato da ulteriori risorse regionali e/o a valere sul PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027, fino ad un valore pari al 150% della Quota Pubblica Iniziale. Tale variante, incrementerà la commissione di gestione, nei limiti della quota obiettivi relativi all'ultimo anno di erogazione delle commissioni di gestione, nel rispetto dell'Art. 106 del D. Lgs. 50/16.

G.7.a) Ammontare di risorse allocate:

- G.7.a.i. Almeno il 15% della Quota Pubblica Iniziale del Fondo allocato entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento.
- G.7.a.ii. Almeno il 50% della Quota Pubblica Iniziale del Fondo allocato entro 3 anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento.
- G.7.a.iii. Il 100% della Quota Pubblica Iniziale del Fondo allocato entro 5 anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento.

G.7.b) Numero di imprese finanziate:

- G.7.b.i. Almeno 110 imprese finanziate del Comparto Crescita del Fondo (Priorità 1) entro il 2024 e 500 imprese entro il 2029.
 - G.7.b.ii. Almeno 110 imprese finanziate del Comparto GreenER del Fondo (Priorità 2) entro il 2024 e 320 imprese entro il 2029.
8. Il mancato raggiungimento degli obiettivi potrà comportare la risoluzione dell'Accordo di finanziamento, salvo diversamente accordato dall'Autorità di Gestione.
 9. A partire dal sesto anno di durata contrattuale il fondo dovrà restare impiegato in accordi operativi con i beneficiari almeno per il 95%.

La commissione verrà riconosciuta esclusivamente durante il Periodo di Investimento.

H. Previsioni finanziarie e budget operativo

1. Le modalità di trasferimento delle risorse del fondo al soggetto gestore rispondono alla necessità di impiego tempestivo delle risorse atte a garantire il raggiungimento, entro il 31/12/2024, degli obiettivi fissati dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e, e, più in generale, atte a garantire il contributo al raggiungimento dei target finali indicati dal Programma nell'ambito degli obiettivi specifici in cui è prevista l'attivazione del Fondo Multiscopo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 del RDC relativamente al massimale della prima quota di trasferimento allo strumento finanziario e in linea con le disposizioni semplificate sui pagamenti previste allo stesso articolo 92 del RDC.
2. La dotazione finanziaria iniziale sarà versata al Fondo in quattro tranches ciascuna di un ammontare pari al 25% del valore della dotazione iniziale del Fondo, coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo il seguente schema:

H.2.a) La prima tranche sarà versata al Fondo alla firma dell'Accordo di Finanziamento;

H.2.b) La seconda tranche sarà versata al raggiungimento di un totale versamenti ai destinatari finali pari al 15% della Quota Pubblica Iniziale;

H.2.c) La terza tranche sarà versata al raggiungimento di un totale versamenti ai destinatari finali pari al 43% della Quota Pubblica Iniziale;

H.2.d) La quarta tranche sarà versata al raggiungimento di un totale versamenti ai destinatari finali pari al 64% della Quota Pubblica Iniziale.

I. Previsioni per l'utilizzo dei rientri delle risorse FESR

1. La quota di risorse FESR rimborsate dai destinatari finali al Fondo di finanza agevolata saranno riutilizzate dal Fondo stesso per investire nelle finalità previste dalla Strategia di Investimento di cui al punto D6, fino al termine del Periodo di Investimento prevedendo un loro reimpiego negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.
2. Al termine del Periodo di Investimento, le risorse FESR rimborsate dai destinatari finali al Fondo di finanza agevolata dovranno essere restituite all'Autorità di Gestione in quote annuali, entro il mese di maggio

dell'esercizio successivo.

3. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti G.7.a e G.7.b, l'AdG potrà disporre un eventuale ritiro parziale o totale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, salvaguardando le operazioni in corso e le previsioni di utilizzo del Fondo.
4. Le risorse restituite di cui ai punti 2 e 3, in conformità agli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituitigli strumenti finanziari, verranno reimpiegate per le stesse finalità, nello stesso strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

J. Deposito del Fondo

1. La quota conferita dalla Regione Emilia-Romagna nella dotazione iniziale del Fondo di finanza agevolata e le eventuali ulteriori quote che la stessa dovesse conferire sono depositate dal soggetto gestore presso le banche. Il Gestore versa le risorse del fondo su apposito c/c intestato a se stesso e soggetto alla propria gestione ed investite in forme di impiego finanziario che non comportino assorbimento di patrimonio di vigilanza, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modificazioni. Le coordinate di tali impieghi dovranno essere comunicate alla Regione medesima.
2. Gli eventuali proventi finanziari, tra cui gli interessi maturati, che dovessero derivare dagli investimenti di cui al precedente punto saranno versati nel Fondo multiscopo di finanza agevolata, utilizzati ad incremento dello stesso e reinvestiti entro il Periodo di Investimento. È comunque in capo al gestore responsabilità e rispetto degli obblighi delle parti interessate nella gestione degli interessi e delle altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60 RDC, comprese le operazioni di tesoreria o gli investimenti accettabili (lett. g, Allegato X).
3. Le liquidità del Fondo non potranno essere investite in valori mobiliari ceduti, emessi o collocati anche indirettamente dal soggetto gestore o da soggetti facenti parte dell'eventuale gruppo di appartenenza dello stesso. In caso di raggruppamento di imprese, tale divieto si applica a ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.

K. Definizioni

Nel presente Capitolato Tecnico viene utilizzata la terminologia di seguito specificata:

“Accordo di Finanziamento”	Accordo tra l'Autorità di Gestione e il Soggetto gestore con cui ha inizio l'operatività del Fondo mista di finanza agevolata, che descrive i termini e le condizioni per il conferimento, la gestione e l'utilizzo delle risorse del programma operativo al Fondo e i cui contenuti minimi sono definiti nell'allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060.
----------------------------	---

“Accordo Operativo”	Accordo tra il Soggetto gestore (o gli intermediari finanziari con esso convenzionati) e il destinatario finale delle risorse, che descrive i termini e le condizioni di finanziamento delle iniziative.
“Autorità di Gestione”	Autorità di gestione del PRR FESR Emilia-Romagna 2021-2027.
“Destinatari finali”	Soggetti destinatari dei finanziamenti allocati dal Fondo multiscopo di finanza agevolata, definiti nella strategia di investimento.
“ESCO”	Società di Servizio Energia (Energy Service Company).
“FESR”	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
“Fondi SIE”	Fondi Strutturali e di Investimento Europei, che forniscono sostegno nell’ambito della politica di coesione.
“Periodo di Investimento”	Periodo compatibile con l’ammissibilità della spesa dal Regolamento (UE)2021/1060, Ovvero periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento e il 31/12/2029.
“PR FESR Emilia – Romagna2021-2027”	Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna2021-2027, approvato con decisione di esecuzione C (2022) 5379 del 22 luglio 2022.
“Regolamento (UE) 2021/1060	Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti .
Quota Privata	Ammontare investito nei progetti a valere su risorse proprie del Soggetto gestore o di intermediari finanziari con esso convenzionati.
Quota Pubblica	Ammontare conferito al Fondo a valere sulle risorse del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 o altre fonti pubbliche.
“Regolamento (UE) n. 1407/2013”	Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

“Regolamento (UE) n. 651/2014”	Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
“Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014”	Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
“Risorse FESR”	Fondi pubblici provenienti dal PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027.
“S3”	Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente approvata dalla Regione Emilia-Romagna.
“Soggetto gestore”	Soggetto aggiudicatario della presente procedura di gara.
“Spese Tecniche”	Spese per la preparazione del progetto di investimento (es. Business Plan, Piano Economico-Finanziario, progettazione tecnica, studio di fattibilità, Audit energetico).
“Strumento Finanziario”	Forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai destinatari finali (cfr. articolo 2, Regolamento (UE) 2021/1060).
“Operazione”	Il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario
“Prodotto finanziario”	Investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all’articolo 2 del regolamento finanziario
“Beneficiario”	Organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione
“Costi di gestione”	Costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l’attuazione degli strumenti finanziari
“Commissioni di gestione”	Prezzo dei servizi resi, determinato nell’accordo di finanziamento tra l’autorità di gestione e l’organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico e, ove applicabile, tra l’organismo che attua un fondo di partecipazione e l’organismo che attua un fondo specifico.